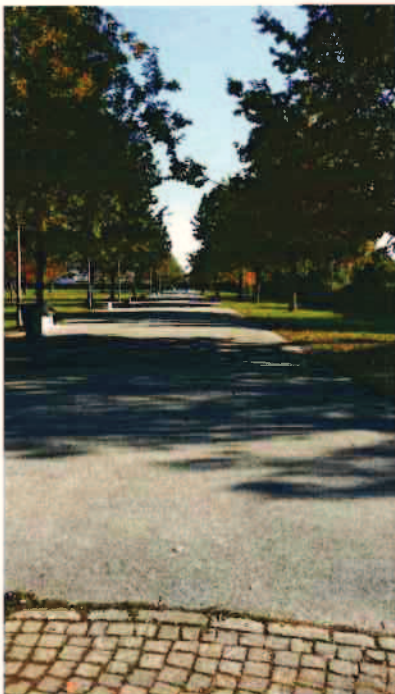




REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO Aggiornamento 2018

*A cura della Responsabile Ufficio Comunale Verde Pubblico
Dott. Ornella Pellegrineschi*

INDICE

<u>PREMESSA</u>	pag. 4
------------------------	--------

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 1 – Finalità	pag. 4
Art. 2 – Definizioni	pag. 5
Art. 3 – Ambito di applicazione	pag. 6

TITOLO II – IL VERDE PUBBLICO

Art. 4 - Principi generali	pag. 7
Art. 5 - Gestione e manutenzione del verde pubblico	pag. 8
Art. 6 - Accesso al verde pubblico	pag. 8
Art. 7 - Gioco libero e attrezzature specifiche	pag. 8
Art. 8 - Circolazione dei veicoli	pag. 9
Art. 9 - Conduzione degli animali	pag. 9
Art. 10 - Classificazione delle aree a verde pubbliche e delle attività consentite	pag. 10
Art. 11 - Elencazione delle aree	pag. 13
Art. 12 - Attività consentite previa autorizzazione	pag. 13

TITOLO III - IL VERDE PRIVATO

Art.13 - Manutenzione e cura aree verdi private	pag. 14
Art. 14 - Recinzione e sistemazione aree inedificate	pag. 14
Art. 15 - Residui di potature, sfalci e taglio erba privata	pag. 14

TITOLO IV – ALBERATURE URBANE

Art. 16 - Alberature pubbliche e private	pag. 15
Art. 17 - Abbattimento di alberi pubblici e privati	pag. 15
Art. 18 - Indicazioni delle specie arboree a miglior inserimento ambientale	pag. 16
Art. 19 - Potature delle alberature pubbliche e private	pag. 17
Art. 20 - Interventi in prossimità di piante	pag. 17
Art. 21 - Distanze e confini	pag. 17
Art. 22 – Danneggiamenti	pag. 17
Art. 23 – Controlli	pag. 17

TITOLO V – DIFESA DA PARASSITI E FITOPATIE

Art. 24 - Principi generali pag. 18

Art. 25 - Lotta alle fitopatie quali Processionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*),
Cancro colorato del platano (*Ceratocystis platani*), Colpo di fuoco batterico
(*Erwinia amylovora*), Punteruolo rosso della palma (*Rhyncophorus ferrugineus*) pag. 18

TITOLO VI - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E TUTELA PER L'USO DI FITOFARMACI NELLE PRATICHE AGRICOLE E VIVAISTICHE

Art. 26 - Principi generali pag. 18

Art. 27 - Diritto e dovere di informazione pag. 19

Art. 28 - Accertamento delle violazioni pag. 19

Art. 29 – Sanzioni pag. 29

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 – Abrogazioni pag. 20

Art. 31 – Entrata in vigore pag. 20

PREMESSA

Le aree a verde, pubbliche e private, costituiscono il tessuto connettivo dell'insediamento urbano, rappresentano una risorsa per il benessere psico-fisico dei cittadini e costituiscono un importante indicatore della qualità della vita e dell'ambiente. La loro cura e tutela sono diritto e dovere di ognuno.

Il verde pubblico è patrimonio della collettività e ad esso è garantito l'accesso secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e attraverso forme che ne consentano la fruizione nel rispetto della flora e della fauna presenti nonché di tutte le infrastrutture, gli arredi e le attrezzature ludiche e sportive in esso già presenti e quelle che saranno installate in futuro.

Il Comune di Agliana intende, in quanto bene collettivo, tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano come fattore di miglioramento della qualità della vita di tutte le persone avendo al contempo lo scopo di sviluppare, con criteri eco compatibili, migliorie e nuove iniziative per l'implementazione dell'offerta attrattiva, economica e turistica del territorio

E' importante a tale proposito introdurre regole che, oltre quanto sopra già riportato, abbiano una particolare attenzione alla sicurezza e salute dei bambini e degli altri fruitori nonché salvaguardare le specie vegetali arboree nella aree sia pubbliche sia private, quale componente fondamentale del paesaggio, con valenza positiva per l'ambiente e per le funzioni sociali, ricreative, didattiche ed estetiche ad essa collegate.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 1 - Finalità

1. I principali obiettivi del presente regolamento sono:

- la salvaguardia e la riqualificazione del verde di proprietà pubblica e privata come elemento qualificante il tessuto urbano, per conseguire evidenti miglioramenti ambientali ed arricchire il patrimonio vegetale arboreo arbustivo e floreale in senso qualitativo e quantitativo e , conseguentemente, la biodiversità sul territorio comunale rimanendo comunque nell'ambito delle specie autoctone.
- favorire ed implementare un uso delle aree a verde del territorio ovunque esse siano ubicate e compatibilmente con le risorse naturali presenti.
- Disciplinare l'utilizzo delle aree attrezzate e ludiche-sportive al fine di garantire la sicurezza l'igiene e la salute dei bambini e degli altri fruitori

2. La tutela del verde pubblico e privato si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi nonché le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, incrementando le presenze arboree nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi, finalizzando gli interventi ad una più agevole accessibilità e ad una maggiore facilitazione di collegamenti naturali, allo scopo di realizzare un sistema complesso di reti ecologiche urbane.

Tra le modalità di intervento dovranno trovare applicazione, ogni qualvolta risulti possibile, quelle pratiche, come l'ingegneria naturalistica, legate al concetto di sviluppo sostenibile e perfettamente inseribile nel contesto ambientale di riferimento.

Art. 2 - Definizioni

1. Il verde pubblico è costituito dai parchi e dai giardini pubblici; dalle aree verdi e i giardini annessi a strutture di servizio quali gli edifici pubblici, l'impiantistica sportiva e le scuole; dalle aree verdi libere, attrezzate e non per il gioco; dal verde di arredo urbano e dal verde di pertinenza cimiteriale.
2. In relazione alle attività in esse consentite, le aree a verde pubbliche sono classificate secondo la tipologia di cui all'art. 10 del presente regolamento.
3. Area ludica si intende quella all'interno di parchi o giardini pubblici allestita con giochi e attrezzature per la ricreatività nel cui perimetro, oltre al rispetto delle norme generali, è tassativamente vietato il fumo in attuazione di quanto disposto dal D. L.vo n° 6 del 12 gennaio 2016;
4. Area sgambatura cani è quella costruita appositamente per i nostri "amici a quattro zampe" ed ha caratteristiche idonee per lo scorrazzamento e il divertimento dei cani.
5. Il verde privato è costituito dai giardini o parchi privati, dalle aree non edificate private, dalle aree verdi a corredo di strutture sportive o ricreative private e dalle proprietà considerate verde privato.
6. Il verde privato soggetto a particolari forme di tutela è costituito dalle aree individuate con apposita simbologia sulle tavole del vigente Piano Regolatore Generale, così come disciplinato dalle norme di attuazione dello stesso
7. Per gioco leggero si intende il gioco, anche di gruppo, praticato da bambini di età non superiore a 10 anni.
8. Per gioco pesante si intende il gioco, anche di gruppo, praticato da bambini di età superiore a 10 anni

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Risultano compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) Esemplari arborei pubblici e privati insistenti sul territorio comunale.
 - b) Parchi e giardini comunali .
 - c) Aree a verde e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impianti sportivi, scuole).
 - d) Aree verdi libere, sia attrezzate sia non attrezzate per il gioco.
 - e) Verde di arredo (alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico e annesso alla viabilità).
2. L'Amministrazione Comunale, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e giardini, può attivare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
3. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione Comunale stessa, devono rispettare i principi del presente regolamento.
4. Durante gli interventi cui al punto precedente sono ammesse deroghe al presente regolamento esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione tecnica o progettuale, quando le opere da realizzare abbiano la finalità di eliminare potenziali pericoli garantendo in questo modo la pubblica incolumità oppure di contenere eventuali disagi alla cittadinanza.
5. Relativamente alle alberature stradali l'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche di tale impianto, programma il rinnovo delle alberature in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, tendendo conto, quando possibile, ad un mantenimento, o eventualmente ad un incremento complessivo del numero di esemplari e comunque tutte le volte nelle quali sussistano le condizioni per la corretta messa a dimora. Nel caso in cui vi siano nuovi impianti ovvero nel caso in cui siano previsti drastici risanamenti o rinnovi di aree a verde, questi dovranno prevedere nel tempo le buone regole del "sistema rotativo" onde garantire un costante assetto del patrimonio arboreo.
6. Prima di procedere al rinnovo delle alberature lungo i viali, l'Amministrazione comunale attua una attività di informazione affinché i cittadini ne comprendano motivazioni e scopi.
7. Visti i buoni risultati ottenuti con le scelte gestionali del verde pubblico, soprattutto per quanto concerne gli alberi, qualora il patrimonio arboreo debba essere implementato e

custodito si specifica che nel proseguo dell'attività di manutenzione e nuovi impianti siano scelte essenza autoctone ovvero tutte quelle che abbaino caratteristiche idonee al buon accrescimento nelle nostre zone.

8. Tutte le piante che verranno inserite nelle aree pubbliche e nelle aree private dovranno essere scelte prioritariamente tra quelle che non producono allergie da polline o di basso impatto sulle allergie.

TITOLO II

IL VERDE PUBBLICO

Art. 4 - Principi generali

1. Il Comune si impegna a conservare il proprio patrimonio di verde pubblico mantenendolo in modo decoroso.
2. Le aree verdi pubbliche sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività sociali, fisico-motorie, per il riposo, per il gioco, lo studio e l'osservazione della natura.
3. La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti ad osservare le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde e alla vigilanza e le prescrizioni contenute nella cartellonistica e nella segnaletica.
4. I cittadini sono responsabili dei danni arrecati al verde pubblico, di qualsiasi natura causati anche da persone, animali o cose di cui hanno la responsabilità e custodia.
5. Nelle aree verdi, fatto salvo quanto previsto nei Regolamenti Comunali di Polizia urbana, di Igiene, di Smaltimento dei rifiuti e Edilizio, è comunque vietato campeggiare, pernottare, accendere fuochi nonché gettare mozziconi di sigarette accesi o altro materiale infiammabile.
6. E' vietato gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti.
7. È dovere di chiunque segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio o incendi in atto agli organi competenti.
8. E' invece permessa l'attività di riposo e "pic-nic" sui prati e/o utilizzando le attrezzature idonee (ad esempio "tavoli pic nic") all'uopo installati presso le aree stesse, dove espressamente segnalato tramite cartellonistica specifica.

Art. 5 - Gestione e manutenzione del verde pubblico

1. La gestione, la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico è compito del Comune, che può effettuare tale servizio in economia o tramite l'affidamento a terzi, sotto precise forme contrattuali.
2. Il verde pubblico può essere gestito da Enti ed Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale e rimane accessibile al pubblico secondo le norme e gli orari previsti nella convenzione e comunque indicati in apposite tabelle esposte agli ingressi.
3. Possono altresì venir stipulati, ai sensi degli artt. 1803 e seguenti del Codice civile, contratti di comodato con privati cittadini o associazioni del volontariato finalizzati al controllo e alla cura di piccole porzioni del territorio a verde che, per la loro natura decentrata, potrebbero essere più facilmente oggetto di atti di abbandono dei rifiuti o altri atti di degrado. I contratti di comodato debbono espressamente prevedere l'integrale mantenimento della destinazione d'uso dell'area in oggetto.

Art. 6 - Accesso al verde pubblico

1. Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini, fatte salve le limitazioni contenute nel presente regolamento.
2. I parchi, i giardini ed in generale tutte le aree verdi pubbliche sono aperte a chiunque.
3. Le aree pubbliche recintate sono fruibili secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.
4. Per tutelare aspetti particolari della flora e della fauna può essere impedito o limitato l'accesso in aree specifiche così come delimitate e indicate da appositi cartelli.

Art. 7 - Gioco libero e attrezzature specifiche

1. Gli esercizi e i giochi che comportino l'uso di pattini a rotelle, tavolette a rotelle, bocce, pallone o ogni altro mezzo che possa disturbare il tranquillo godimento di chi sosta o passeggia ovvero causare incidenti a persone o danni alle piantagioni, alle infrastrutture o agli animali inseriti nel verde pubblico, sono consentiti esclusivamente negli spazi predisposti per tali scopi.
2. Fatte salve le manifestazioni debitamente autorizzate, l'uso di apparecchi sonori privati è consentito solo con modalità tali da non arrecare disturbo ai frequentatori delle aree verdi pubbliche.

3. Le attrezzature esistenti negli spazi verdi devono essere utilizzate in maniera appropriata e comunque in modo tale da non alterarne la funzionalità.
4. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la vigilanza.

Art. 8 - Circolazione dei veicoli

1. Nelle aree verdi pubbliche è vietata la circolazione con veicoli a motore.
2. Al comma di cui sopra fanno eccezione le motocarrozze usate per il trasporto dei portatori di handicap e dei veicoli, di qualunque tipo, necessari alla manutenzione delle aree e di quelli debitamente autorizzati dal Comune.
3. La circolazione con biciclette, pattini a rotelle ovvero altri acceleratori d'andatura è ammessa solo ove espressamente prevista.

Art. 9 - Conduzione degli animali

1. Nelle aree verdi pubbliche, dove sia consentito l'accesso agli animali, questi devono essere condotti in modo tale da non arrecare disturbo o costituire pericolo per le persone o danno alle cose.
2. Per poter frequentare le aree verdi pubbliche i cani devono essere condotti al guinzaglio e, qualora si tratti di animali pericolosi o di indole aggressiva, di qualunque specie, devono essere muniti di museruola
3. Nelle aree dove siano collocate attrezzature per il gioco dei bambini e dove sia consentito l'accesso ai cani e agli altri animali, questi devono essere condotti, ferme restando le prescrizioni di cui al comma 2 del presente articolo, a debita distanza da dette attrezzature e comunque al di fuori di un raggio di almeno 3 metri dalle stesse.
4. È vietato ai proprietari o ai detentori dei cani abbandonare le deiezioni solide degli animali di cui hanno la custodia negli spazi delle aree verdi e, più in generale, negli spazi pubblici. In ogni caso sono tenuti a provvedere immediatamente alla rimozione delle deiezioni solide e alla pulizia del suolo con i mezzi a ciò idonei. È fatto obbligo al proprietario o all'accompagnatore del cane di essere munito di tali mezzi.
5. L'Amministrazione Comunale individua apposite aree destinate alla fruizione da parte degli animali, dove questi, sotto la sorveglianza del proprietario o detentore, possono liberamente circolare, fermo restando l'obbligo di museruola se pericolosi o aggressivi.
6. I non vedenti accompagnati dai cani addestrati sono esentati dagli obblighi di cui ai commi precedenti

Art. 10 - Classificazione delle aree a verde pubbliche e delle attività consentite

1. Ai fini del presente regolamento e allo scopo di determinare le attività in esse consentite, le aree a verde pubblico sono denominate come di seguito:

Parchi pubblici - Marrone
Giardini - Verde chiaro
Aree Ludiche – Arancione
Aree sgambatura cani - Gialle
Aiuole pubbliche stradali/ Viali alberati – Verde scuro
Aree Scolastiche - Viola
Aree Sportive e per il gioco pesante - Azzurro
Altre aree - BIANCO

2. *Parco Pertini (P)* – Marrone

- a) Sono consentite le attività di sosta e riposo nelle aree attrezzate e non, il gioco leggero praticato da bambini di età inferiore a 10 anni e la mobilità interna libera. Per motivi di tutela degli animali presenti e dei frequentatori del Parco, non è consentito il gioco pesante o con l'ausilio di strumenti che potrebbero arrecare in qualunque modo disturbo o danno.
- b) Non è consentito accedere con cavalli o equidi;
- c) All'interno del parco è vietata la circolazione di tutti i veicoli, incluse le biciclette, nonché l'impiego di qualunque tipo di acceleratore di andatura. E' invece consentito l'uso di pattini a rotelle e la circolazione dei velocipedi, purché condotti a passo d'uomo, esclusivamente nel viale di collegamento tra Via Roma e Via Serragliolo.
- d) All'interno del Parco è tassativamente vietato pescare e cacciare.
- e) È vietato raccogliere o danneggiare fiori, frutti, piante.
- f) E' vietato bagnarsi nelle acque del lago, immettere o lanciare oggetti di qualunque genere ovvero introdurre imbarcazioni per qualsiasi finalità diversa dalla manutenzione, cura e salvaguardia della flora e della fauna del lago.
- g) È vietato dare da mangiare agli animali presenti.
- h) È vietato abbandonare qualunque animale nel Parco o procurare danno o nocumento agli animali presenti.
- i) I cani debbono essere condotti a guinzaglio e mantenuti sui vialetti.
- j) Qualsiasi manifestazione di associazioni o Enti all'interno del Parco possono aver luogo solo se espressamente autorizzate dagli Uffici competenti compatibilmente con

le finalità del parco stesso. Tutte le attività così promosse devono tenersi in modo da non arrecare disturbo agli animali presenti o danno all'ambiente e alla vegetazione.

- k) Sono vietati fuochi pirotecnici all'interno del parco o nelle immediate vicinanze.
- l) Le biciclette devono essere collocate esclusivamente nelle apposite rastrelliere.

3. Parco Carabattole (P) - Marrone

- a) Sono consentite le attività di sosta e riposo, il gioco leggero praticato da bambini di età inferiore a 10 anni e la mobilità interna libera, non è consentito il gioco pesante o con l'ausilio di strumenti che potrebbero arrecare in qualunque modo disturbo o danno.
- b) Non è consentito accedere con cavalli o equidi;
- c) All'interno del parco è vietata la circolazione di tutti i veicoli, incluse le biciclette, nonché l'impiego di qualunque tipo di acceleratore di andatura. E' invece consentito l'uso di pattini a rotelle e la circolazione dei velocipedi, purché condotti a passo d'uomo, esclusivamente sul percorso perimetrale asfaltato
- d) All'interno del Parco è tassativamente vietato pescare e cacciare.
- e) È vietato raccogliere o danneggiare fiori, frutti, piante.
- f) E' vietato bagnarsi nelle acque del laghetto, immettere o lanciare oggetti di qualunque genere ovvero introdurre imbarcazioni per qualsiasi finalità diversa dalla manutenzione, cura e salvaguardia della flora e della fauna del lago.
- g) È vietato abbandonare qualunque animale nel Parco.
- h) I cani debbono essere condotti a guinzaglio in tutta la superficie del parco.
- i) Qualsiasi manifestazione di associazioni o Enti all'interno del Parco possono aver luogo solo se espressamente autorizzate dagli Uffici competenti compatibilmente con le finalità del parco stesso. Tutte le attività così promosse devono tenersi in modo da non arrecare disturbo agli animali presenti o danno all'ambiente e alla vegetazione.
- j) Sono vietati fuochi pirotecnici all'interno del parco o nelle immediate vicinanze

4. Giardini (G) - Verde

- a) Sono consentite le attività di sosta e riposo, il gioco leggero e la mobilità interna libera.
- b) Non è consentito il gioco pesante

5. Aree Ludiche (L) - Arancione

- a) E' fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano le strutture ludiche e le aree attrezzate presso i giardini pubblici sopra elencati di mantenere una condotta moralmente corretta,

comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate; chiunque arrechi un danno dovrà risarcirlo come previsto nel presente regolamento.

b) Le attrezzature ludiche possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, in funzione delle caratteristiche strutturali delle stesse, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi e comunque di età non superiore ad anni 10.

c) Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature ludiche, nonché del materiale posto a sicurezza anticaduta delle strutture stesse, è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio;

d) E' vietato fumare nonché gettare i mozziconi dei prodotti da fumo all'interno delle aree di cui trattasi particolare in attuazione del D. L.vo n° 6/2016;

e) E' vietato bere bevande alcoliche nell'area di cui trattasi definita alla lettera precedente del presente comma;

f) E' vietato, se non specificatamente permesso con apposita cartellonistica, praticare il gioco pesante come definito dal presente regolamento

6. Aree sgambatura cani (C) – Giallo

a) In queste aree possono essere condotti o lasciati liberi i cani, purché ne sia garantita la sorveglianza da parte del proprietario o conduttore e purché non si tratti di animali pericolosi o aggressivi.

b) Non è consentito il gioco leggero e il gioco pesante.

c) I proprietari ovvero i conduttori dei cani devono rimuovere gli escrementi prodotti dai loro animali.

7. Aiuole stradali e Viale alberati – Verde scuro

a) Queste sono aree adibite esclusivamente al decoro urbano in cui sono vietate la raccolta e il danneggiamento di piante e fiori

b) E' vietato gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti

c) E' obbligo dei proprietari o conduttori raccogliere gli escrementi dei loro animali

d) È vietato intervenire sulle alberature almeno che l'intervento non sia pianificato e autorizzato dall'Ufficio Tecnico Verde Pubblico

- e) E' vietata l'affissione di qualsiasi cartello e/o materiale affine sui tronchi delle piante presenti lungo i viali in particolare è tassativamente vietato utilizzare chiodi, bullette, altre tipologie di ganci fissanti che provocherebbero lesioni alla corteccia e/o alla pianta

8. Aree scolastiche (S) - Viola

- a) Sono consentite le sole attività compatibili con la destinazione scolastica dell'area, secondo le modalità di accesso appositamente regolamentate dall'Istituto scolastico.

9. Aree Sportive e per il gioco pesante (Sp) - Azzurro

- a) Sono consentite le sole attività compatibili con la destinazione sportiva dell'area, secondo le modalità di accesso appositamente regolamentate.
- b) Sono consentite inoltre le attività di sosta e riposo nelle aree attrezzate a tale scopo.

10. Altre aree varie (R) - Bianco

- a) Sono consentite le sole attività compatibili con la destinazione dell'area, per alcune di esse saranno redatti specifici regolamenti (es. area orti comunali) .
- b) All'interno di queste aree è vietata la circolazione di tutti i veicoli, incluse le biciclette, nonché l'impiego di qualunque tipo di acceleratore di andatura.

Art. 11 - Elencazione delle aree

1. Nell'allegato 2 sono elencate le principali aree verdi comunali, suddivise per area di appartenenza. A tali aree potranno aggiungersi quelle di nuova costruzione e/o comunque tutte quelle che per qualsiasi motivo andranno a far parte del patrimonio del verde pubblico.

Art. 12 - Attività consentite previa autorizzazione

1. Lo svolgimento di attività o iniziative non espressamente previste può essere consentito solo previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato, il quale, su richiesta di enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, in osservanza ai principi generali del presente Regolamento e sentiti gli uffici competenti per quanto attiene alla sicurezza, alla viabilità, può autorizzare l'organizzazione di assemblee, rappresentazioni, manifestazioni sportive e culturali, spettacoli, esposizioni e comizi.

TITOLO III

IL VERDE PRIVATO

Art.13 - Manutenzione e cura aree verdi private

1. Le aree verdi private devono essere curate e mantenute in condizioni di decoro.
2. Le aree agricole incolte o il verde estensivo devono essere comunque mantenute in modo da evitare il degrado dell'area e l'insorgenza di problemi di natura igienico-sanitaria.
3. I proprietari delle aree a verde privato comprese nella delimitazione del centro abitato o comunque fiancheggianti il suolo pubblico devono provvedere periodicamente al taglio dell'erba e dei cespugli così da evitare che la crescita incontrollata degli stessi possa costituire causa di degrado ambientale ovvero favorire il proliferare di animali nocivi.
4. Tutto quanto ivi descritto in ottemperanza agli articoli 948-951 del Codice Civile a difesa della proprietà nonché agli artt. 1168-1172 dello stesso C.C. a difesa del possesso.

Art. 14 - Recinzione e sistemazione aree inedificate

1. Le aree inedificate così come individuate e definite dal Regolamento edilizio devono essere sistemate e recintate come previsto in tale normativa.

Art. 15 - Residui di potature, sfalci e taglio erba privata.

1. I residui vegetali provenienti dalle attività di manutenzione del verde privato debbono essere smaltiti come previsto dal Regolamento di smaltimento dei Rifiuti. Piccole quantità di sfalci o potature potranno essere conferiti in concomitanza con il ritiro "porta a porta" domiciliare della frazione organica in quantità pari o inferiori ai 3 sacchi e/o fascine. Per grandi quantità di potature, sfalci e verde in generale, prodotti da utenze domestiche, verranno ritirati con modalità porta a porta ovvero secondo le regolamentazioni in vigore per il Servizio di Igiene Urbana.

TITOLO IV

ALBERATURE URBANE

Art. 16 - Alberature pubbliche e private

1. Tutte le piante del territorio comunale costituiscono il patrimonio ambientale della comunità e come tali devono essere tutelate e mantenute in buono stato di conservazione.
2. L'Amministrazione Comunale garantisce la gestione, in economia, appalto o attraverso apposite convenzione, del patrimonio arboreo pubblico e vigila affinché al patrimonio verde pubblico e privato sia garantita la necessaria cura e tutela.

Art. 17 - Abbattimento di alberi pubblici e privati

1. L'abbattimento degli alberi pubblici e privati deve essere limitato ai casi strettamente necessari legati principalmente alla sicurezza per l'incolumità delle persone.
2. L'abbattimento di alberi privati o che caratterizzano la zona e l'ambiente nel quale sono inseriti deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, con nulla osta da richiedersi all'Ufficio Ambiente e Verde Pubblico. L'atto di assenso o di diniego verrà rilasciato entro 30 giorni, previa verifica della motivazione, dello stato di necessità e delle caratteristiche dell'albero da abbattere.
3. Gli interventi di abbattimento ovvero potatura di alberi, piante o arbusti necessari per scongiurare pericoli per la pubblica incolumità quali ad esempio copertura di segnaletica stradale o ingombro dei marciapiedi, sono eseguiti in deroga al procedimento di cui al precedente comma 2 purché sia data, appena possibile, comunicazione all'Ufficio Ambiente e Verde Pubblico.
4. Durante le operazioni di abbattimento dovranno essere seguite tutte le norme e gli accorgimenti al fine di prevenire ogni tipo di danno o incidente a persone o cose; ridurre al minimo gli eventuali disagi al transito dei veicoli; contenere i rischi di trasmissione di eventuali fitopatie.
5. Qualora l'abbattimento comporti rischi o disagi per la circolazione o l'incolumità pubblica, il proprietario deve dare preventiva comunicazione, di norma entro dieci giorni dall'inizio dei lavori, ai competenti uffici di Polizia Municipale, che, se del caso, adottano i necessari provvedimenti in materia di circolazione stradale.
6. L'abbattimento di alberi in suolo pubblico ritenuti potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica o privata o gravemente danneggiati da fitopatie deve essere

motivata da apposita relazione dell'ufficio competente e, per le situazioni particolarmente estese o gravi, deve essere acquisito il parere della Commissione Ambiente.

Art. 18 - Indicazioni delle specie arboree a miglior inserimento ambientale

1. Tutte le piante devono essere poste a dimora a regola d'arte, in modo da ottenere la massima garanzia di attecchimento e l'assicurazione di ottime condizioni di sviluppo.
2. Per la piantumazione in aree a verde pubblico deve essere privilegiata la scelta di specie autoctone rispetto a quelle esotiche. La scelta delle specie arboree deve tener conto delle caratteristiche climatiche e ambientali, degli aspetti storico-paesaggistici e, ove è possibile, deve altresì rispecchiare le caratteristiche naturali originarie dell'habitat ove devono essere inserite. (per maggior chiarezza definiamo in ALLEGATO 4 al presente regolamento l'elenco delle specie arboree e arbustive più idonee per il nostro territorio comunale)
3. Anche per il verde privato, nonostante alcune specie esotiche possano trovare un inserimento nell'architettura e nell'ambiente urbano, si ritiene di consigliarne l'impiego solo a casi ben motivati e comunque si richiama alla valutazione del loro impatto nell'ambiente circostante, specialmente se già caratterizzato dalla vegetazione locale tradizionale.
4. In particolar modo nelle zone umide e specialmente nelle zone di particolare pregio ambientale (come il Parco Pertini, Parco di Carabattole, Area Naturalistica Via Nerucci) ogni insediamento arbustivo o arboreo dovrà tener conto delle caratteristiche naturali dell'ambiente. Dovranno essere mantenute e curate le vegetazioni spontanee e palustri o che possono essere luogo di riproduzione o nidificazione degli animali e dell'aviofauna.
5. Per la realizzazione di viali e alberature limitrofe a strade o proprietà devono essere scelte alberature con apparato radicale che limiti al minimo le possibilità di danneggiamento dovuto alla crescita e piante capaci di buon adattamento nell'ecosistema urbano.
6. L'Ufficio Ambiente e Verde pubblico può suggerire, su richiesta dei cittadini interessati, il tipo di piante con le caratteristiche sopra esposte.

Art. 19 - Potature delle alberature pubbliche e private

1. Le potature delle piante a dimora, effettuate in economia o in appalto, dovranno assicurare alla pianta le migliori condizioni di vegetazione e stabilità.
2. Gli interventi di capitozzatura, sono da considerarsi, rispetto al procedimento autorizzatorio, abbattimenti a tutti gli effetti e quindi sono assoggettati all'iter di cui all'art. 17 del presente regolamento.

Art. 20 - Interventi in prossimità di piante

1. Gli interventi di scavo, scasso o bitumatura in prossimità degli apparati radicali delle alberature su suolo pubblico, devono avere l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico, che deve esercitare supervisione e controllo nelle modalità di esecuzione.

Art. 21 - Distanze e confini

1. Le distanze e i confini tra alberi e proprietà sono regolati dagli art. 892 e segg. del Codice Civile.

Art. 22 - Danneggiamenti

1. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti e come tali sanzionati.
2. È vietato asportare terriccio in prossimità dell'area di pertinenza dell'albero, individuata in una superficie di circa 1 metro quadrato.
3. È vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature, nonché operare incisioni di qualsiasi natura sulle piante, o danneggiarle con fili di ferro o infissione di chiodi

Art. 23 - Controlli

1. L'Amministrazione, tramite l'Ufficio Ambiente e Verde pubblico, provvederà a effettuare direttamente o tramite esperti, accertamenti sulle condizioni fitosanitarie e di stabilità delle alberature pubbliche.

TITOLO V

DIFESA DA PARASSITI E FITOPATIE

Art. 24 - Principi generali

1. È fatto obbligo ai proprietari di piante, arbusti o colture interessati di fitopatie o parassiti di intervenire nei modi più appropriati, a tutela del proprio verde.

Art. 25 - Lotta alle fitopatie

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo prevenire, in base alle normative vigenti, ex art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono creare danni al verde pubblico e privato;
2. Per tutto il patrimonio a verde, pubblico e privato, è fatto obbligo ai proprietari procedere agli interventi di lotta alle fitopatie e comunque seguire le indicazioni contenute nel Piano di Azione Regionale (P.A.R.) per contrastare la diffusione dei patogeni che provocano malattie che potrebbero portare alla morte della pianta. E comunque la lotta deve essere prevista contro tutti i patogeni contenuti nelle normative nazionali e comunitarie in materia.
3. Per contenere il diffondersi di malattie vengono individuate le seguenti regole:
 - controllo periodico delle piante, e allertamento degli organi competenti sopra elencati ad ogni minimo sospetto di sintomo;
 - In caso di nuovi impianti, privilegiare le piante più selezionate e meno sensibili all'attacco dei parassiti e dei batteri;
 - In caso di potature utilizzare attrezzature sterili, cercando di effettuare gli interventi prima della ripresa vegetativa.

TITOLO VI

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E TUTELA PER L'USO DI FITOFARMACI NELLE PRATICHE AGRICOLE E VIVAISTICHE.

Art. 26 - Principi generali

1. È interesse dell'Amministrazione operare affinché vengano applicate rigorosamente le procedure previste in questo settore dalle normative vigenti.
2. A tale scopo saranno disposte verifiche e controlli dal corpo di polizia municipale.

Art. 27 - Diritto e dovere di informazione

1. I cittadini hanno diritto ad ottenere tutte le informazioni disponibili, nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati, sulla normativa vigente a tutela della salute pubblica e sui rischi derivanti da un uso scorretto di pesticidi e fitofarmaci in agricoltura e nel vivaismo.
2. L'Amministrazione Comunale si impegna, in ogni caso, a svolgere campagne di informazione e sensibilizzazione in tale materia, anche con l'ausilio degli organi e delle agenzie ambientali preposte.
3. È dovere dei cittadini segnalare alla Pubblica Amministrazione e agli organi competenti ogni presunta violazione alle vigenti normative ovvero qualsiasi inconveniente riconducibile ad un uso improprio di fitofarmaci o di altri prodotti dannosi.

TITOLO VII

VIOLAZIONI E SANZIONI

Art. 28 - Accertamento delle violazioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali, Agenti di Polizia Giudiziaria e Polizia Amministrativa.
2. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al titolo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. In riferimento al divieto posto con il presente Regolamento a tutela della salute dei non fumatori ed in particolare riguardo ai minori, sarà tenuto conto della normativa nazionale vigente ex L. 16.01.2003 n° 3 art 51 comma 5 allineandosi così alle sanzioni amministrative pecuniarie in essa indicate.

Art. 29 - Sanzioni

1. Ogni violazione ed inosservanza delle norme e prescrizioni del presente regolamento, fermo restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo ad un massimo come stabilito nel presente regolamento con in conformità della disciplina generale di cui al Capo I della L. 24 novembre 1981 n. 689; secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

2. Le sanzioni di cui al comma precedente non escludono l'applicazione di eventuali altre misure sanzionatorie previste dalle leggi e dalle normative vigenti.
3. Per il procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie, per la definizione dei soggetti accertatori e per ogni altra disposizione si fa riferimento al "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti e alle ordinanze comunali" già adottato dall'Amministrazione comunale.
4. Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'art. 107 del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni nonché secondo i disposti della L. 16.01.2003 n° 3, per le violazioni al presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, all'atto della contestazione, da parte del trasgressore o di altro obbligato, nelle mani dell'agente accertatore.
5. E' inoltre prevista la sanzione amministrativa per la trasgressione del divieto di fumo e di gettare i mozziconi e prodotti da fumo all'interno delle "aree ludiche" secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare in attuazione del D. L.vo n° 6/2016 artt. 24 e 25.
6. Le sanzioni amministrative al presente regolamento sono riportate nell'Allegato 3.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.30 - Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili contenute nei regolamenti e ordinanze comunali precedentemente approvati.

Art.31 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, entra in vigore, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale e la successiva pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni. Inoltre lo stesso deve essere pubblicato entro i seguenti 60 giorni nel bollettino del Comune.